



Regione Puglia
**Assessorato per il diritto allo studio e la
formazione professionale**



Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

**Protocollo d'intesa per la realizzazione dall'anno scolastico 2010/2011 di percorsi di
qualifica professionale post-obbligo nell'ambito dell'Area di professionalizzazione
degli istituti professionali statali di cui al D.M. 15 aprile 1994 (c.d. III Area)**

TRA

LA REGIONE PUGLIA

E

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*;

Vista la legge 18 dicembre 1997, n.440, recante *Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59*;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59*;

Vista la legge 10 marzo 2000, n.62, recante *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*;

Visto il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 15 aprile 1994 *"Programmi e orari di insegnamento per i corsi post qualifica degli Istituti professionali di Stato"*;

Visto il decreto Legislativo n.77 del 15 aprile 2005 recante *definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro a norma dell'art. 4 della L. 28/03/2003 n. 53*;

Visto il decreto legislativo n.226 del 17 ottobre 2005 *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53"*;

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 *“Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti professionali ai sensi dell’art. 64 comma 4 del Decreto Legge 25/06/2008 n. 112 convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133”*;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista la legge n.845/1978 *“Legge Quadro in materia di formazione professionale”* e s.m.i.;

Vista la Legge Regione Puglia 7 agosto 2002, n.15, recante *“Riordino della formazione professionale”* e s.m.i.;

Viste le seguenti comunicazioni:

- Nota del MIUR, prot. n. 969/Dip/Segr/D’Al del 24 aprile 2002, avente ad oggetto *“finanziamento delle attività di professionalizzazione (III area) nell’ordinamento dei corsi post qualifica dell’Istruzione Professionale, D.M. 15.04.1994”*;
- Nota Prot n. 2593/AOODGPS del 24 settembre 2010 del Ministero MIUR Dipartimento per l’istruzione avente come oggetto: *“Area di professionalizzazione (terza area) degli Istituti professionali - Anno scolastico 2010/2011 - Risposta ai quesiti.”*;

Considerato che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1575 del 04.09.2008, avente ad oggetto *“POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi”*, la Regione Puglia ha delegato alle Amministrazioni Provinciali (Organismi Intermedi) la gestione, in quota parte, del finanziamento inerente l’Asse IV Capitale Umano, nell’ambito del quale ricadono le iniziative di formazione inerenti la III Area e che per gli A.S. 2008/2009 e 2009/2010 gli interventi in oggetto, sono stati gestiti dalle Amministrazioni Provinciali attraverso Avvisi Pubblici di propria emanazione;

Premesso che l’obiettivo delle parti è consentire l’acquisizione di una qualifica professionale post-obbligo agli studenti degli Istituti Professionali di Stato, tramite la frequenza a corsi di formazione coerenti con il curriculum scolastico;

Ritenuto di dover congiuntamente e progressivamente innovare la materia, concordando le modalità di progettazione e di gestione dei nuovi percorsi di III area;

Si stipula quanto segue:

Art. 1 - (Finalità)

1. La presente intesa intende disciplinare, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, i percorsi di qualifica professionale post-obbligo realizzati nell’ambito dell’Area di professionalizzazione di cui al D.M. 15 aprile 1994 (c.d. III Area), così come novellata dall’art.8, comma 3 del D.P.R. n. 87/2010, rivolti agli allievi iscritti e frequentanti gli Istituti Professionali di Stato nelle IV classi e nelle medesime classi, divenute V, per il successivo anno. Tanto al fine di:

- dare continuità a quanto realizzato nelle pregresse esperienze in attuazione del D.M. 15 aprile 1994, al fine di garantire l’innalzamento della qualità dell’Offerta Formativa sul territorio regionale e l’acquisizione e certificazione di competenze tecnico professionali integrative del curriculum scolastico;

- consentire agli allievi l’acquisizione di una qualifica post-obbligo, coerente con il titolo quinquennale in uscita dall’Istituto professionale e, contestualmente, non sovrapponibile alle qualifiche di primo livello che fanno parte dell’Offerta Formativa dell’Istituto Professionale, né alle qualifiche approvate con il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l’Accordo Stato - Regioni - Province Autonome del 29 aprile 2010.

2. Tali percorsi sono caratterizzati da:

- a) coinvolgimento dell'istruzione e della formazione professionale, mediante opportune forme di integrazione dei due sistemi, nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi ruoli;
- b) pari dignità fra discipline e attività attinenti la formazione generale e culturale e le discipline professionalizzanti;
- c) struttura biennale, costituita complessivamente da 600 ore, delle quali il 60% destinato alla formazione in aula ed il restante 40% ad attività di pratica/stage;
- d) flessibilità della gestione del monte ore da parte del Soggetto Attuatore, in accordo con l'Istituzione scolastica;
- e) certificazione delle competenze acquisite dall'allievo nell'ambito del curricolo scolastico, ai fini del raggiungimento del monte ore necessario all'acquisizione della qualifica finale.

Art. 2 - (Durata)

- 1. L'offerta formativa di cui al presente protocollo avrà inizio dall'anno scolastico 2010/2011 e proseguirà, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010, fino alla messa a regime dell'ordinamento di cui al decreto stesso, prevista per l'anno scolastico 2014/2015.
- 2. Le parti si riservano la possibilità di modificare il contenuto del presente accordo negli anni scolastici successivi, comunque non oltre il limite temporale indicato nel precedente comma 1.

Art. 3 - (Soggetti attuatori)

- 1. I soggetti che possono attuare i percorsi di cui all'art.1 sono, alternativamente:
 - gli istituti professionali accreditati per la formazione professionale (ai sensi delle vigenti normativa regionale);
 - gli istituti professionali accreditati per la formazione professionale (ai sensi delle vigenti normativa regionale) congiuntamente ad un istituto professionale non accreditato avente una sede operativa nella medesima provincia;
 - gli organismi di formazione professionale (accreditati ai sensi delle vigenti normativa regionale), congiuntamente ad un istituto professionale non accreditato avente una sede nella medesima provincia.
- 2. Per la partecipazione alla procedura di selezione dei progetti, che sarà definita con appositi bandi provinciali, non si potrà prescindere dalle seguenti condizioni di ammissibilità per l'istituzione scolastica:
 - delibera positiva di adesione del Collegio dei Docenti;
 - coerenza del progetto formativo integrato con gli indirizzi di studio presenti nella istituzione scolastica.
- 3. Nei casi in cui gli Istituti Professionali siano il "soggetto Attuatore", gli stessi, nella loro autonomia progettuale ed organizzativa, gestiranno gli interventi attraverso intese finalizzate all'integrazione tra istituzione scolastica, formazione professionale e sistema delle imprese e delle professioni (ordini professionali, associazioni imprenditoriali, aziende del settore, ecc.). Ciò al fine di garantire che il percorso sia svolto in prevalenza da esperti del settore professionale di riferimento e finalizzato all'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Nei casi di partenariato tra più Istituti ovvero tra Istituto Professionale ed Ente di formazione, occorrerà

formalizzare il partenariato attraverso Raggruppamento Temporaneo di Scopo (R.T.S.) o convenzione, che regolerà gli aspetti gestionali e contabili dell'attività formativa.

4. Nell'eventualità (eccezionale, motivata e autorizzata) che l'Ente accreditato partner dell'Istituto non accreditato non possa proseguire l'attività, è consentito all'Istituto non accreditato portare a termine il percorso formativo costituendo nuovo R.T.S. ovvero stipulando una nuova convenzione.

Art. 4 - (Organizzazione didattica)

1. Il percorso formativo è unitario, su progettazione biennale. Pertanto, già in fase di presentazione del progetto, occorrerà articolare il percorso su due annualità in modo da coinvolgere le IV classi per l'anno scolastico in corso e le medesime classi, divenute V, per l'anno scolastico successivo. Il percorso biennale si articolerà su 600 ore complessive delle quali:

- 180 vengono riconosciute come crediti per competenze acquisite nel curriculum e attestate dall'istituto professionale;
- 180 sono costituite da formazione in aula;
- 240 sono costituite da stage, delle quali 120 ore vengono riconosciute come ulteriori crediti per attività laboratoriali relative al curriculum ovvero per forme di raccordo tra scuola e mondo del lavoro (stage, tirocini, impresa formativa simulata, alternanza scuola-lavoro, ecc.), e sono attestate dall'istituto professionale.

2. Elemento fondante del sistema è la possibilità di certificare le competenze acquisite dagli allievi nell'ambito del curriculum scolastico, ai fini del raggiungimento del monte ore necessario all'acquisizione della qualifica finale. Il soggetto a ciò preposto è l'Istituto professionale che, già in fase di programmazione, dovrà procedere alla "curvatura" del curriculum verso la specificità della qualifica in uscita dalla III area e, in fase di strutturazione del sistema di valutazione degli apprendimenti, dovrà integrare l'elemento della certificazione delle competenze acquisite anche in termini di quantificazione di unità orarie.

Inoltre, già in sede di presentazione del progetto, sarà obbligatorio illustrare la metodologia che l'istituto scolastico intenderà adottare per il riconoscimento dei crediti formativi e per la certificazione delle competenze, con articolazione didattica in moduli formativi coerenti, quali le unità formative capitalizzabili (UFC) di breve durata, tendenti all'acquisizione di competenze definite.

3. Nel corso del primo anno, avranno particolare rilievo, ancorché non esclusivo, le azioni formative ..riguardanti le competenze di base; ciò, allo scopo di consolidare ed elevare il livello culturale degli allievi, requisito fondamentale per conseguire una professionalità in grado di adattarsi ai rapidi mutamenti che caratterizzano i processi produttivi in atto. Nel corso del secondo anno, sono progressivamente potenziati gli interventi di natura tecnico-professionale e l'attività di stage.

4. Le parti si impegnano a predisporre tutti gli strumenti organizzativi necessari per assicurare l'avvio dei percorsi contestualmente all'inizio delle lezioni negli Istituti Professionali, tenendo conto della data a tal fine indicata nel calendario scolastico regionale. In particolare, la Regione Puglia si impegna a definire, in accordo con le Amministrazioni Provinciali, l'assegnazione dei percorsi entro una data che sia compatibile con la definizione dell'organico di fatto riferito a ciascun anno scolastico.

Art. 5 - (Quadro orario)

1. La durata complessiva per il biennio è di 600 ore, suddivise in 360 ore di teoria (60%) e 240 ore di pratica/stage (40%), in coerenza con il curriculum quinquennale in uscita, così articolate tra le due annualità:
 - I annualità connessa alla classe IV: 300 ore, di cui 180 di teoria (di cui 90 di credito da curriculum) e 120 di stage da svolgere anche durante il periodo estivo (di cui 60 di credito secondo quanto precisato nel precedente art.4, comma 1);
 - II annualità connessa alla classe V: 300 ore, di cui 180 di teoria (di cui 90 di credito da curriculum) e 120 di stage da svolgere anche durante il periodo estivo antecedente l'inizio del quinto anno (di cui 60 di credito secondo quanto precisato nel precedente art.4, comma 1).
2. La suddivisione analitica dei moduli per ciascuna annualità è quella riportata nella tabella - Allegato 1 - al presente accordo.
3. Sono consentite compensazioni di orario tra il I e II annualità, concordate con l'istituto professionale.

Art. 6 - (Personale)

1. In base al D.M. 15.04.1994, l'attività didattica di III area deve essere condotta mediante l'utilizzo di esperti e/o di personale con specifiche esperienze professionali maturate nel mondo del lavoro e della produzione, che assicurino l'acquisizione delle professionalità caratterizzanti il percorso didattico.
Occorrerà, inoltre, prevedere:
 - un tutor designato dall'istituzione scolastica, prioritariamente individuato tra coloro che hanno partecipato a programmi di formazione formatori specifici, che svolga un ruolo di assistenza e guida degli studenti e di segnalazione dell'andamento dei percorsi;
 - un tutor, designato dall'ente di formazione e/o dalle aziende coinvolte, che si occupi di favorire l'inserimento dello studente nel contesto operativo, assistendolo in tutto il percorso, che si occupi anche di operare l'opportuno raccordo ai fini della certificazione delle ore valide come stage.
2. Ogni progetto dovrà prevedere apposite misure di accompagnamento ed orientamento al lavoro, atte a promuovere il successo formativo degli allievi, con particolare riferimento agli interventi di accoglienza, riallineamento, potenziamento, personalizzazione dei percorsi, inserimento lavorativo. Per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio, ecc.) si dovranno garantire il sostegno e forme specifiche di tutoraggio.

Art. 7 - (Valutazione)

1. Le valutazioni periodiche degli allievi saranno effettuate congiuntamente dai docenti e dai formatori che hanno gestito il percorso formativo dell'anno di riferimento, secondo metodologie di valutazione e certificazione per Unità di Competenze, con evidenza della quantificazione oraria delle stesse.
2. Al termine della I annualità (IV classi) viene effettuata la valutazione degli apprendimenti e viene rilasciata l'attestazione delle competenze acquisite, necessarie ai fini dell'accesso alla II annualità.
Tenuto conto dell'articolazione biennale del percorso, non sarà possibile attribuire una valutazione negativa in esito alla I annualità. Gli studenti promossi dalla classe quarta alla classe

quinta saranno, pertanto, automaticamente ammessi alla II annualità dell'area professionalizzante. Tale situazione andrà registrata nel verbale dello scrutinio finale di classe quarta.

Poiché il percorso professionale biennale deve essere integrato con quanto viene appreso nel biennio post-qualifica dell'Istituto, gli studenti non promossi alla V classe e che ripeteranno la classe quarta, non potranno frequentare la II annualità del corso regionale, ma verranno iscritti nuovamente ad un altro I modulo, connesso alla classe quarta, che potrà essere analogo o diverso, all'interno del quale potranno far valere i crediti formativi conseguiti e positivamente certificati dall'Istituto scolastico: in particolare, potranno far valere lo stage previsto e positivamente realizzato nel corso dell'anno, qualora lo stesso sia congruente con la figura professionale oggetto del nuovo corso.

3. Al termine del secondo anno, anche successivamente alla realizzazione degli esami di maturità, l'allievo sosterrà l'esame per il conseguimento della qualifica regionale, previa valutazione positiva conseguita nelle attività dell'area professionalizzante. La commissione d'esame sarà composta secondo la normativa regionale in vigore, con particolare riferimento alla D.G.R. n. 1919 del 09/09/2010, pubblicata sul BURP n.147 del 21/09/2010, recante "linee guida per gli esami - Prime indicazioni" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 - (Attestazione finale)

1. Il corso è ritenuto valido ai fini dell'attestazione di qualifica professionale ai sensi dell'art. 14 della L. 845/78, solo allorché l'allievo abbia frequentato almeno il 70% delle ore (teoria + stage), della I e della II annualità (cumulabili tra loro), escluse le ore d'esame.

2. Nei casi in cui gli allievi non ottengano l'attestazione di qualifica, occorrerà comunque rilasciare agli allievi una dichiarazione delle competenze acquisite, che varrà come credito per la frequenza di ulteriori percorsi formativi.

Art. 9 - (Numero allievi)

1. Il gruppo classe deve essere composto da almeno 15 allievi, corrispondente ad una singola classe dell'Istituto ovvero costituito con alunni di classi parallele, della stessa tipologia di indirizzo di studi. Per le classi V, gli Istituti devono confermare il proseguimento delle classi entro il mese di luglio.

2. In casi particolari, preventivamente e debitamente motivati, può essere richiesto il riconoscimento in sottonumero, comunque non al di sotto delle 8 unità.

Art. 10 - (Risorse finanziarie)

1. Per l'attività formativa, non riconoscibile come credito, **costituita da 300 ore** (ossia 180 di formazione in aula + 120 di stage) per l'intero biennio, saranno utilizzate le risorse a ciò destinate nell'ambito dell'Asse IV Capitale Umano del PO FSE Puglia 2007-2013, attraverso l'emanazione di appositi Avvisi Pubblici da parte delle Amministrazioni Provinciali.

Art. 11 - (Fase transitoria)

1. Allo scopo di garantire l'acquisizione delle competenze e la conseguente attestazione finale da parte degli allievi di V classe dell'A.S. 2010/2011 (ex IV classi), che hanno frequentato con esito positivo i percorsi di III area nell'A.S. 2009/2010 si individuano, in via transitoria, le seguenti modalità:


- Avviso pubblico provinciale, a valere sull'Asse IV Capitale Umano del PO FSE Puglia 2007-2013
- Durata del percorso formativo: 90 ore complessive, di cui 54 ore di teoria e 36 di stage (60% e 40%)
- Profilo di riferimento: analogo a quello realizzato nella classe IV
- Destinatari: allievi iscritti e frequentanti le V classi degli Istituti Professionali di Stato nell'A.S. 2010/2011
- Attestazione finale: specializzazione

Bari, addì 13 dicembre 2010

Per la Regione Puglia

**L'Assessore al Diritto alla
Studio e formazione
professionale**


Prof.ssa Alba Sasso



Per la Regione Puglia

**L'Autorità di Gestione del
PO FSE 2007-2013**

Dr.ssa Giulia Campaniello



**Per l'Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia**
Il Direttore Generale

Dr.ssa Lucrezia Stellacci

